

MENSILE
DELLE
CASSE DI
RISPARMIO
E BANCHE
DEL MONTE

SISTEMA CASSE



**Un '94 con
interrogativo**
Alberto Capisani

**16° CONGRESSO
NAZIONALE DELLE
CASSE DI RISPARMIO E
BANCHE DEL MONTE**

**Autonomia
e fiducia
nel mercato**

Mario Salvatorelli

**Rischi e vantaggi
del cliente famiglia**

Catia Di Cesare

**Contro il
monopolio USA**

*Cristina
Scognamiglio*



1/2

RISCHI E VANTAGGI DEL CLIENTE FAMIGLIA

L'accesa competitività ha spinto le aziende di credito a proporre in misura sempre maggiore prodotti/servizi al cliente-famiglia. Non va però trascurato che il diritto di famiglia e quello minorile richiedono particolare accortezza.

La crescente concorrenza tra gli operatori finanziari ha portato le Banche a sviluppare un'attenzione sempre maggiore rispetto alle esigenze della famiglia. Sono così sorti pacchetti di operazioni e servizi bancari, finalizzati alla conquista del cliente-famiglia nelle sue componenti:

conti per minori, pacchetti integrati credito e assicurazione, forfettizzazione delle commissioni, abbinamento con pagamento utenze, finanziamenti agevolati per studenti, casalinghe, imprese familiari, ecc.

Attenzione però. Tale sviluppo di relazioni contrattuali non deve trascurare che il diritto di famiglia e quello minorile sono estremamente rigorosi e impongono il ricorso a particolare accortezza, per evitare l'incorrere in gravi pericoli nel momento di crisi del rapporto.

Si pensi, per fare qualche esempio, al deposito bancario intestato al minore di anni 18, che richiede la presenza e sottoscrizione di entrambi i genitori congiuntamente consenzienti, se è tale da poter essere considerato atto di ordinaria amministrazione, occorrendo l'autorizzazione del Giudice Tutelare qualora l'operazione sia da qualificare come impiego di capitali e quindi atto di straordinaria amministrazione.

Un intervento del giudice sarà necessario anche in caso di disaccordo o impedimento di uno dei genitori. Per la riscossione degli interessi, i genitori potrebbero agire disgiuntamente, ma è preferibile richiedere la presenza di entrambi, considerando che i beni dei minori sono (di regola) gravati da usufrutto legale a favore d'entrambi i genitori.

Non vi debbono essere dubbi, invece, sulla necessità della presenza d'entrambi i genitori e dell'autorizzazione del G.I. in caso di riscossione di capitali.

Particolarmente farraginoso è la riscossione, da parte del minore, di valuta estera a mezzo travellers chèques, anche di mode-

La gestione dei prodotti/servizi bancari

Catia Di Cesare

Esperta in Diritto Comunitario

	a	b	c	d
Obbligazioni convertibili	41,9	14,9	18,8	1,2
Obbligazioni o CD zero coupon	14,1	13,1	5,3	0,1
Warrant	10,4	13,1	14,3	1,8
Pronti contro termine	27,3	30	28,6	2,3
Premi	14,4	12,2	5,6	0,1
Prodotti bancari per i figli	48,8	41,6	19,6	4
Gestioni patrimoniali	21,5	13,6	20	0,6
Fondi lussemburghesi	12,6	20,2	11,5	0,3
Futures	9,6	13,3	7,7	0,1
Almeno un prodotto	68	48	27,7	9,2

(a) percentuale di intervistati che hanno dichiarato di conoscere il prodotto
 (b) rapporto tra numero di intervistati interessati al prodotto e numero di quelli che lo conoscono
 (c) rapporto tra numero di intervistati che hanno acquistato il prodotto e numero di interessati
 (d) percentuale di acquirenti del prodotto su totale intervistati: equivale a (a) x (b) x (c)

Fonte: Rapporto Centro Einaudi/BNL 1993 sul risparmio e sui risparmiatori in Italia

LIVELLO DI CONOSCENZA, INTERESSE E ACQUISTO DI PRODOTTI FINANZIARI DA PARTE DELLE FAMIGLIE ITALIANE



sta entità, per soddisfare varie necessità in caso di viaggi all'estero. La cosa migliore per la Banca è ovviare, dopo aver accertato il consenso dai genitori, rilasciando al minore, unitamente ai travellers chèques, anche una lettera di accredito indirizzata ad una corrispondente estera, contenente l'autorizzazione al pagamento di determinati importi a favore del minore. Se nel rapporto con la Banca consideriamo invece soltanto i coniugi, i problemi non sono minori.

C'è sicuramente l'esigenza, per la tutela di tutte le parti del rapporto giuridico-patrimoniale, di procurarsi in via preliminare un estratto dell'atto di matrimonio, al fine di verificare la sussistenza di regime di separazione o convenzioni matrimoniali; si potrebbe aggiungere un'indagine presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che accerti l'esistenza di trascrizioni relative al fondo patrimoniale, convenzioni matrimoniali escludenti beni immobili della comunione legale o variazioni delle stesse, separazione giudiziale, acquisto dei beni "Personalì". Ciò sembra indispensabile nel caso di operazioni di affidamento di notevole importo.

Sarebbe comunque meglio aggiungere ai suddetti accertamenti un obbligo di dichiarazione del cliente relativamente alle variazioni intervenute nello status quo ante, magari controfirmata anche dal coniuge, senza dimenticare ovviamente il ricorso alle garanzie personali.

Nell'acquisizione di queste ultime a favore di affidamenti di soggetti coniugati in comunione, particolare attenzione dovrà essere data a formule contrattuali che assicurino anche la possibilità di garantirsi con il fondo patrimoniale, se esistente, oltre che con i beni personali di ciascuno.

Patti chiari, dunque, ma attenzione alle norme di legge, soprattutto inderogabili, esistenti a monte. Trascurarle a favore di un ampliamento dei rapporti bancari potrebbe essere pericoloso.